



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 248

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Articolo 10 quater della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità". Qualificazione servizio d'interesse economico generale ai sensi del diritto eurounitario ed approvazione dell'Avviso per l'attivazione di una procedura di partecipazione per la definizione di proposte progettuali aventi ad oggetto servizi di conciliazione con finalità educative e di socializzazione per i periodi di chiusura estiva delle scuole e approvazione schema di manifestazione di interesse.

Il giorno **20 Febbraio 2026** ad ore **08:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI
ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

SIMONE MARCHIORI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Premesso che:

La Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 intitolata "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità", di seguito legge provinciale sul benessere familiare, all'articolo 10 quater introduce in via sperimentale una nuova modalità di erogazione di servizi estivi volti a sostenere i bisogni socio educativi dei bambini e dei ragazzi ed anche la conciliazione tra tempi di cura familiare e tempi di lavoro delle famiglie, destinati a bambini e ragazzi iscritti alle scuole del primo ciclo d'istruzione appartenenti al sistema educativo provinciale, da organizzare in periodi compresi nella pausa estiva delle attività didattiche, con l'obiettivo di accrescere il benessere e lo sviluppo della persona e delle famiglie.

Il Legislatore provinciale ha ritenuto essenziale per rispondere a questa esigenza l'istituzione del Servizio d'interesse economico generale [SIEG] ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

Il citato articolo 10 quater, dispone al comma 2 che nel rispetto dei limiti degli stanziamenti del bilancio provinciale, la Giunta provinciale definisce:

- a) le caratteristiche dei servizi d'interesse generale previsti da questo articolo, nonché i relativi obblighi di servizio e i criteri di compensazione, compresa la definizione di un utile ragionevole;
- b) i requisiti di affidabilità tecnico economica e di esperienza e competenza dei soggetti che possono essere incaricati della realizzazione dei servizi;
- c) i criteri e le modalità di svolgimento delle procedure di selezione aperte, trasparenti e non discriminatorie per l'individuazione degli stessi e i contenuti dell'avviso relativo alle procedure di selezione;
- d) i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari, anche in relazione alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, e i criteri di formazione della graduatoria ai fini dell'accesso ai servizi;
- e) le disposizioni organizzative per la realizzazione dei servizi con riferimento ai diversi ambiti territoriali e per il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione;
- f) le altre disposizioni necessarie per l'attuazione di questo articolo.

Dall'analisi effettuata attraverso appositi questionari somministrati sia alle famiglie che agli enti erogatori degli attuali servizi in essere si evince che:

- su un campione di n. 140 Enti (60 enti FSE fascia c - 80 enti non FSE) intervistati: il 21% sostiene di non aver potuto accogliere utenti durante l'estate per insufficienza dei posti disponibili;
- su un campione di circa 2.500 famiglie intervistate le stesse hanno comunicato che non hanno potuto fruire del servizio per i seguenti motivi: circa il 14% per il costo eccessivo dei servizi e circa il 10% per orari/periodi non rispondenti alle loro esigenze conciliative.
- circa il 18% delle famiglie dichiara poi di non ritenere soddisfacente il rapporto tra il costo del servizio offerto rispetto alla qualità percepita.

Dalle rilevazioni effettuate, si desume che circa n. 1500 utenti in età 6-14 anni non hanno potuto fruire dei servizi in assenza di offerta adeguata.

Il servizio che si intende proporre si qualifica come SIEG per la qualità del servizio offerto attraverso una qualificazione, a livello qualitativo e strutturale, dei servizi, delle organizzazioni e degli operatori dedicati.

Le iniziative in esame sono qualificate come servizi di interesse economico generale in ragione della loro finalità socio educativa e di utilità sociale, e sono funzionali al conseguimento dell'interesse pubblico generale. Tali caratteristiche sono riconducibili agli elementi essenziali del servizio, a quelli progettuali declinati, oltreché agli specifici obblighi di servizio, riportati e descritti di seguito, mediante cui sono definiti gli obiettivi ed i confini dell'attività da realizzare e consentire che il valore assegnato all'intervento pubblico possa garantire, all'interno del mercato economico di riferimento, un impatto positivo per il territorio trentino in termini di qualità e flessibilità del servizio.

Il Servizio si intende di interesse economico generale preminentemente per i seguenti capisaldi:

- ampliamento di accesso ai servizi conciliativi socio-educativi anche alle famiglie che non sono destinatarie di buoni di servizio FSE+ ad una tariffa accessibile e calmierata sulla base della loro condizione economico patrimoniale;
- una marcata inclusione: rispetto all'attuale situazione di mercato, infatti, il servizio dovrà essere accessibile e garantito per gli utenti fino ai 18 anni non compiuti con certificazione di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza;
- estesa flessibilità per garantire ampia possibilità di conciliazione lavoro famiglia: un servizio che si sviluppi quindi anche in fasce orarie diverse ed estese rispetto all'attuale offerta del mercato.
- contenuti del servizio anche di tipo educativo non formale, rispetto a tematiche quali la cittadinanza attiva, educazione civica e digitale e promozione di sani stili di vita

La Provincia intende pertanto dare attuazione alla disposizione del legislatore provinciale in oggetto definendo le caratteristiche/elementi essenziali del SIEG, da realizzarsi attraverso uno o più progetti di tipo non residenziale (diurni) con le seguenti caratteristiche:

- a) turni composti da n. 5 giorni consecutivi alla settimana con attività full time (8 ore al giorno), ma con la possibilità di fruizione anche part-time (minimo 4 ore al giorno).
- b) destinatari del servizio sono i minori residenti in provincia di Trento, iscritti alle scuole del primo ciclo d'istruzione appartenenti al sistema educativo provinciale, che abbiano frequentato una classe compresa tra il primo anno della scuola primaria e il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, purché di età inferiore ai 15 anni non compiuti. Sono compresi i minori fino a 18 anni non compiuti, con certificazione di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza.
- c) Gli utenti sono suddivisi in due fasce di età:
 - 1) fino a 11 anni non compiuti;
 - 2) da 11 anni compiuti ai 15 anni non compiuti.
- d) I progetti hanno l'obiettivo di contrastare il *summer learning loss* attraverso l'integrazione del sapere scolastico senza "fare scuola" in senso tradizionale, ed a tal fine le attività proposte all'utenza anche in base alle diverse fasce di età, devono:

d1) coniugare le esigenze di conciliazione vita-lavoro dei genitori e garantire la flessibilità degli orari rispondenti alle necessità delle famiglie, ovvero nella fascia oraria 7:30 - 18:30;

d2) essere indirizzate al soddisfacimento dei bisogni di svago, crescita e socializzazione dei minori, attraverso lo sviluppo delle competenze affettive, relazionali, corporee e cognitive dei ragazzi;

d3) essere improntate:

- alla promozione dell'esercizio fisico, con componenti prevalentemente ludiche e ricreative, da svolgere principalmente all'aperto;
- alla promozione culturale ed all'apprendimento delle lingue straniere, anche di tipo esperienziale, come laboratorio, visita guidata, etc.
- alla valorizzazione dell'educazione alla cittadinanza attiva, ai sani stili di vita, all'educazione civica e digitale, ed ad ogni altra azione finalizzata a promuovere e potenziare il benessere psico-fisico dei minori.

d4) garantire, in caso di frequenza a tempo pieno, la somministrazione del pasto agli utenti, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, anche attraverso convenzioni con realtà locali (ristoranti, tavole calde, etc.....) o con contratti di fornitura e trasporto di pasti pronti. La somministrazione del pasto deve rispettare eventuali malattie/allergie/intolleranze alimentari degli utenti stessi, e per questi deve essere differenziata;

d5) garantire la fruizione del servizio a ciascun utente per un massimo di 4 (quattro) settimane anche non continuative, nell'ipotesi in cui la famiglia del minore utilizzi i buoni di servizio FSE+ o l'abbattimento percentuale della tariffa.

In via sperimentale per l'estate 2026 i servizi verranno attivati per 6 settimane consecutive decorrenti dal 29 giugno 2026 negli ambiti territoriali di seguito definiti e per il seguente numero di utenti per ogni turno:

Ambito territoriale	numero utenti a turno
Comunità Territoriale della Val di Fiemme e Comun General de Fascia	50
Comunità della Paganella e Comunità Rotaliana - Königsberg	100
Comunità della Vallagarina, Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e Comune di Rovereto	250
Comunità della Valle di Cembra e Comunità Alta Valsugana e Bersntol	100
Comunità Valsugana e Tesino e Comunità di Primiero	100
Comunità della Valle dei Laghi e Comunità Alto Garda e Ledro	100

Territorio della Val d'Adige e Comune di Trento	300
Comunità della Val di Non e Comunità della Valle di Sole	100
Comunità delle Giudicarie	100
TOTALE	1.200

Per ciascun ambito territoriale sopra definito non concorrono al raggiungimento del numero massimo degli utenti ammessi i minori in possesso della certificazione di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza, nel caso di necessità dimostrata di assumere personale specializzato individualmente dedicato). Per tali soggetti le iscrizioni dovranno essere accolte nella misura minima del 10% rispetto agli utenti gestiti in ogni punto di erogazione del servizio ed in sovrannumero rispetto agli stessi.

Per le finalità sopra descritte, anche per garantire aderenza dei progetti al territorio di esecuzione, si ritiene di procedere attraverso un meccanismo partecipativo nella costruzione del/i progetto/i definitivi da attuare sul territorio provinciale. Mediante manifestazione di interesse sono individuati i soggetti che intendono costruire con l'Amministrazione, secondo quanto meglio disposto al capo IV dell'Avviso, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L'esecuzione ed attuazione del suddetto regime risponde inoltre alle pertinenti normative settoriali dell'UE, oltre che nazionali, eventualmente applicabili anche per analogia, con riguardo alla selezione dei soggetti da incaricare.

Requisiti richiesti per manifestare la volontà di partecipare alla costruzione partecipata del progetto di servizio da realizzare in uno o più ambiti territoriali, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione, sono :

- a) essere inseriti nell'elenco dei soggetti abilitati all'erogazione di servizi educativi, di cura e custodia acquisibili mediante i buoni di servizio FSE, nell'ambito del Programma Fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027, approvato per la Provincia autonoma di Trento, e riferibili alla tipologia fascia C 6-14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori con disabilità certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza), come da deliberazione della Giunta provinciale n. 2066/2024 da ultimo modificata dalla deliberazione n. 2110/2025 e da determinazione del dirigente dell'Umse Europa n. 3191 del 1 aprile 2025;
- b) in alternativa alla lettera a), aver presentato domanda di inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi educativi di cura e custodia acquisibili mediante Buoni di servizio, per i servizi di tipologia fascia C;
- c) aver realizzato centri estivi per almeno tre anni negli ultimi cinque, anche in favore di utenti in possesso della certificazione di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio debitamente attestate;
- d) di non avere cause di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Decreto legislativo 31 marzo

2023, n. 36, applicato per analogia.

I soggetti unitamente alla domanda di partecipazione, presentano una proposta progettuale di sintesi per le sei settimane compatibili con l'età degli utenti ed un prospetto finanziario del progetto ed, in esito alla verifica dei requisiti sopra esposti, partecipano alla fase di progettazione partecipata, come meglio descritto al capo IV dell'Avviso, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La Provincia si riserva la facoltà di non erogare il servizio negli ambiti territoriali per i quali non sono state presentate idonee manifestazioni di interesse

Al termine dei lavori la Provincia individua i progetti definitivi da realizzare in ciascuno degli ambiti territoriali omogenei individuati, unitamente ai Soggetti che saranno incaricati della loro realizzazione, mediante specifici atti di incarico, da sottoscrivere in tempi compatibili con la necessità di organizzare le attività con l'utilizzo da parte delle famiglie di buoni FSE+.

Gli atti di incarico saranno sottoscritti con i Soggetti incaricati che risulteranno regolarmente iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati all'erogazione di servizi educativi, di cura e custodia acquisibili mediante i buoni di servizio FSE+, che hanno collaborato alla definizione congiunta dei contenuti qualitativi e quantitativi dei progetti definitivi, durante la procedura di progettazione partecipata.

Le famiglie usufruiscono dei presenti servizi, sia utilizzando buoni di servizio FSE+ (secondo le modalità e criteri previsti dalla deliberazione n. 2110/2025) sia accedendo con eventuale presentazione dell'indicatore ICEF fino al valore $\leq 0,70$, per ottenere un abbattimento della tariffa, o senza indicatore Icef per accedere al servizio con tariffa intera.

Nell'attuazione del presente SIEG, gli aiuti sono concessi a titolo di "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale UE L del 15 dicembre 2023.

L'importo complessivo degli aiuti de minimis SIEG concessi ad un'impresa unica che fornisce servizi di interesse economico generale non deve superare i € 750.000,00 nell'arco di un triennio. A tal fine vale la definizione di "impresa unica" di cui all'articolo 2 del regolamento Ue sopra citato.

Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento di cui al comma 1 possono essere cumulati – nei limiti delle soglie previste – con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis».

Gli aiuti "de minimis" di cui al presente SIEG non sono cumulabili con alcuna compensazione riguardante lo stesso servizio di interesse economico generale, a prescindere dal fatto che costituiscano o non costituiscano aiuti di Stato.

Se le imprese incaricate del SIEG svolgono anche altre attività economiche, deve essere garantito che la compensazione non vada a beneficio di tali ulteriori attività, imponendo una separazione contabile o delle attività. A tale fine nell'Avviso è previsto in capo al Soggetto incaricato, l'obbligo

di tenere una contabilità separata per la gestione dei servizi di interesse economico generale, rispetto alla gestione complessiva dei buoni di servizio FSE+ e di ogni altra attività.

Il Soggetto incaricato nella gestione del servizio per gli utenti che utilizzano buoni FSE+ deve rispettare tutti gli obblighi e le prescrizioni previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2066/2024, come da ultimo modificata dalla deliberazione n. 2110/2025.

Per la realizzazione delle finalità di rilevante interesse pubblico previste da questa legge, riconducibili alla materia di cui all'articolo 2 sexies, comma 2, lettera s), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) la Provincia è titolare del trattamento dei dati dei soggetti coinvolti dagli interventi realizzati in attuazione del SIEG, compresi i dati connessi alla relativa situazione economico-sociale, nel rispetto delle sue competenze e funzioni istituzionali; è messa a disposizione dei soggetti che realizzano operativamente il servizio una piattaforma e/o altre applicazioni informatiche connesse e funzionali, di cui è assicurata la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

I soggetti incaricati dello svolgimento dei presenti servizi di interesse generale sono responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Gli interventi di cui al presente provvedimento risultano coerenti con gli strumenti di programmazione adottati dell'amministrazione provinciale, in particolare con l'obiettivo di medio lungo periodo 3.1 Natalità e famiglia al centro delle politiche di sviluppo economico e sociale della Strategia provinciale della XVII Legislatura e con la relativa politica 3.1.1 Progettare e sviluppare azioni e riforme a sostegno della natalità e della famiglia contenuta nel Documento di Economia e Finanza provinciale (Defp) 2026-2028 (Deliberazione di Giunta provinciale n. 936 del 04/07/2025), che si declina nell'intervento rilevante Promozione di azioni di conciliazione lavoro-famiglia, presente nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Provinciale (NADEFP) 2026-2028 (Deliberazione di Giunta provinciale n. 1714 del 7/11/2025).

Peraltro si intende creare un tessuto e condizioni sociali ed economiche più favorevoli alle famiglie, valorizzando la rete dei servizi e delle realtà territoriali esistenti. Si vuole concretamente promuovere ed implementare azioni mirate ad una maggior sinergia tra gli attuali strumenti di conciliazione lavoro - famiglia, promuovendo in particolare la realizzazione di innovative attività estive per bambini e ragazzi.

Con nota di data 18 febbraio 2026 protocollo n. 146346 sono stati quindi chiesti i pareri preventivi di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016, che sono stati acquisiti dal Dipartimento affari finanziari con prot. n. 150763 del 19 febbraio, dall'UMST Pianificazione, Europa e PNRR con prot.n. 150647 del 19 febbraio 2026 e dall'Umse rapporti istituzionali con lo

Stato e le Regioni e analisi della normativa nazionale ed europea con prot n. 131307 del 12 febbraio 2026.

Per far fronte alle spese derivanti dal presente provvedimento, ai sensi dell'art. 56 e dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, si prenota la somma di € 1.500.000,00 sul capitolo 255251 degli esercizi finanziari 2026 e 2027, nel rispetto dell'esigibilità della spesa nel seguente modo:

- per € 1.200.000,00 sul capitolo 255251 dell'esercizio finanziario 2026;
- per € 300.000,00 sul capitolo 255251 dell'esercizio finanziario 2027.

Considerato quanto esposto, con il presente provvedimento si approva l'Avviso, allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente sia le caratteristiche essenziali del SIEG sia le modalità di individuazione dei Soggetti che intendono costruire, mediante una progettazione partecipata con l'amministrazione provinciale, il/i modello/i di servizi da attuare in via sperimentale sul territorio provinciale.

Nel testo dell'Avviso sono inoltre dettagliate:

- le modalità di presentazione della domanda;
- le modalità di compartecipazione della spesa;
- gli obblighi di servizio;
- i criteri di compensazione;
- le modalità di rendicontazione delle spese;
- atto di incarico;
- penali.

Al fine poi di individuare i Soggetti da invitare alla progettazione partecipata, si approva come allegato B parte integrante e sostanziale, uno schema di manifestazione di interesse da utilizzare da parte dei Soggetti interessati a partecipare alla procedura entro la scadenza di pubblicazione dell'Avviso.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge "Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità" ed in particolare l'articolo 10 quater;
- visto il regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
- visti l'articolo 56 e l'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e [ss.mm.](#);
- visto il Regolamento generale sulla protezione dei dati approvato con il "Regolamento (UE) 2016/679;
- visto il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018;

- accertata la propria competenza ai sensi del Regolamento approvato con D.P.G.P. 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. recante “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”;

a voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, in attuazione all'articolo 10 quater della L.P. 1/2011, l'Avviso come allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente sia le caratteristiche essenziali del SIEG sia le modalità di individuazione dei Soggetti che intendono costruire, mediante una progettazione partecipata con l'amministrazione provinciale, il/i modello/i di servizi da attuare in via sperimentale sul territorio provinciale;
2. di approvare altresì, per le motivazioni esposte in premessa, come allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, uno schema di manifestazione di interesse da utilizzare da parte dei Soggetti interessati a partecipare alla procedura di partecipazione entro la scadenza di pubblicazione dell'Avviso, definita in 15 giorni dalla sua pubblicazione;
3. di dare atto che la manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare la disponibilità da parte dei Soggetti interessati ad essere invitati alla successiva procedura di progettazione partecipata, posto che la manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale né offerta economica e non vincola in alcun modo l'Amministrazione provinciale;
4. di dare atto che i servizi di cui al punto 1, per l'anno 2026 saranno svolti in via sperimentale per n. 6 settimane consecutive decorrenti dal 29 giugno 2026, con turni settimanali da 5 giorni consecutivi negli ambiti territoriali e per il numero di utenti definiti in Avviso;
5. di stabilire che per l'anno 2027, valutata la sussistenza dell'interesse economico generale e valutata l'efficacia ed efficienza del servizio offerto in via sperimentale nell'anno 2026, il servizio potrà essere rinnovato alle medesime condizioni, come previsto all'articolo 9 dell'Avviso, previa assunzione di specifico provvedimento e nei limiti delle disponibilità finanziarie;
6. di dare copertura alla spesa derivante dal presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 56 e dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011, prenotando la somma di € 1.500.000,00 sul capitolo 255251 degli esercizi finanziari 2026 e 2027, nel seguente modo nel rispetto dell'esigibilità della spesa:
 - per € 1.200.000,00 sul capitolo 255251 dell'esercizio finanziario 2026;
 - per € 300.000,00 sul capitolo 255251 dell'esercizio finanziario 2027.
7. di dare atto che La Provincia è titolare del trattamento dei dati. I soggetti incaricati dello svolgimento dei servizi d'interesse economico generale di cui al precedente punto 1, sono nominati come responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati;
8. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dal Regolamento UE/2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003, la raccolta dei dati personali sarà trattata con

- l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e a quelli connessi;
9. di dare atto che i servizi di cui al punto 1, sono erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 con riferimento agli aiuti “de minimis”;
 10. di dare atto che la procedura per l'affidamento dei servizi di interesse economico generale di cui al punto 1 è gestita dall'Agenzia per la coesione sociale;
 11. di pubblicare l'Avviso e lo schema di manifestazione di interesse, di cui ai precedenti punti 1 e 2, ai seguenti link istituzionali www.trentinofamiglia.it e www.provincia.tn.it/Servizi .

Adunanza chiusa ad ore 10:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALLEGATO A - AVVISO

002 ALLEGATO B - MODULO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

ALLEGATO A

AVVISO

Art. 1

Normativa di riferimento

1. Il presente avviso costituisce strumento di attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 10 quater "Servizi di conciliazione con finalità educative e di socializzazione per i periodi di chiusura estiva delle scuole" della Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità" che qualifica il suddetto intervento come Servizio d'Interesse Economico Generale [di seguito anche SIEG].
2. Le iniziative in esame sono qualificate come servizi di interesse economico generale in ragione della loro finalità socio educativa e di utilità sociale, e sono funzionali al conseguimento dell'interesse pubblico generale. Tali caratteristiche sono riconducibili agli elementi essenziali del servizio, a quelli progettuali declinati, oltreché agli specifici obblighi di servizio, riportati e descritti di seguito, mediante cui sono definiti gli obiettivi ed i confini dell'attività da realizzare e consentire che il valore assegnato all'intervento pubblico possa garantire, all'interno del mercato economico di riferimento, un impatto positivo per il territorio trentino in termini di qualità e flessibilità del servizio.
3. Poste le condizioni espressamente previste dall'atto normativo, il regime di aiuti è inquadrato ai sensi del regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione del 13 dicembre 2023 («de minimis» SIEG) ed alle prescrizioni derivanti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
4. Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e non discriminazione l'esecuzione ed attuazione del suddetto regime risponde inoltre alle pertinenti normative settoriali dell'UE, oltre che nazionali, eventualmente applicabili anche per analogia, con riguardo alla selezione dei soggetti erogatore.

Art. 2

Compensazione per lo svolgimento del servizio di interesse economico generale e atto di incarico

1. Le attività di cui all'art. 1 sono considerate di interesse economico generale per la popolazione residente nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, in quanto fornite nel rispetto degli elementi essenziali di cui al capo I.
2. Mediante la procedura descritta al successivo Capo III, la Provincia autonoma di Trento può affidare, mediante atto di incarico, ai Soggetti individuati lo svolgimento di Servizi di conciliazione con finalità educative e di socializzazione per i periodi di chiusura estiva delle scuole, nelle specifiche località rientranti negli ambiti territoriali di cui all'art. 8.

3. Nell'atto di incarico di cui al comma 2, si disciplinano i seguenti aspetti:
 - a. la natura delle attività SIEG per il quale l'aiuto è concesso e del suo carattere "de minimis", specificando con chiarezza gli obblighi di servizio pubblico spettanti al soggetto incaricato;
 - b. l'oggetto del servizio pubblico;
 - c. la durata dello stesso e dei relativi obblighi;
 - d. il territorio interessato dagli obblighi di servizio pubblico;
 - e. le unità operative locali del soggetto incaricato.
4. Per lo svolgimento del SIEG, il Soggetto incaricato riceverà un aiuto sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico pari al corrispondente importo, come meglio descritto al successivo art. 19.

Art. 3

Regime de minimis SIEG e non cumulabilità con altre compensazioni

1. Gli aiuti sono concessi a titolo di "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale UE L del 15 dicembre 2023.
2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis SIEG concessi ad un'impresa unica che fornisce servizi di interesse economico generale non deve superare i € 750.000,00 nell'arco di un triennio. A tal fine vale la definizione di "impresa unica" di cui all'articolo 2 del regolamento Ue sopra citato.
3. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento di cui al comma 1 possono essere cumulati – nei limiti delle soglie previste – con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis».
4. Gli aiuti "de minimis" di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con alcuna compensazione riguardante lo stesso servizio di interesse economico generale, a prescindere dal fatto che costituiscano o non costituiscano aiuti di Stato.
5. Se le imprese incaricate del SIEG svolgono anche altre attività economiche, deve essere garantito che la compensazione non vada a beneficio di tali ulteriori attività, imponendo una separazione contabile.
6. Gli obblighi relativi allo svolgimento delle attività SIEG sono disciplinati dal regolamento UE sopracitato, dall'atto di incarico, dal presente avviso e dalle deliberazioni della Giunta provinciale che li approva.

Articolo 4

Trattamento dei dati personali

1. La Provincia è titolare del trattamento dei dati. I soggetti incaricati dello svolgimento dei servizi d'interesse economico generale previsti dai presenti criteri, sono nominati come responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Art. 5

Oggetto e finalità del SIEG

1. Nel quadro generale del Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità, per rispondere alle esigenze delle famiglie trentine, la Provincia autonoma di Trento (di seguito anche Provincia) avvia la realizzazione nel territorio provinciale di servizi di conciliazione con finalità educative e di socializzazione per bambini e ragazzi iscritti alle scuole del primo ciclo d'istruzione appartenenti al sistema educativo provinciale da organizzare in periodi compresi nella pausa estiva delle attività didattiche.
2. Il servizio che si intende sostenere, qualificato come SIEG, è attivato in via sperimentale per ambiti territoriali omogenei e configurato secondo il modello di *attività educative e ricreative non formali*, con finalità di conciliazione e di socializzazione rivolte ai minori.
3. La Provincia a tal fine con il presente avviso intende disciplinare le caratteristiche essenziali del SIEG, gli obblighi di servizio minimi ed al contempo definire una procedura per individuare i Soggetti che intendono costruire, mediante una progettazione partecipata con l'Amministrazione provinciale, il/i modello/i di servizi da attuare in via sperimentale, per l'anno 2026, sul territorio provinciale.

CAPO I

Degli elementi essenziali del servizio/SIEG

Art. 6

Destinatari del servizio

1. I destinatari del servizio sono i minori residenti in provincia di Trento, iscritti alle scuole del primo ciclo d'istruzione appartenenti al sistema educativo provinciale, che abbiano frequentato una classe compresa tra il primo anno della scuola primaria e il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, purché di età inferiore ai 15 anni non compiuti.
2. Per i minorenni in possesso della certificazione di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza, nel caso di necessità dimostrata di assumere personale specializzato individualmente dedicato, la fascia di età di cui al comma 1 viene estesa fino ad anni 18, non compiuti, al momento della domanda.
3. I soggetti individuati da questo articolo, ai fini dell'erogazione appropriata dei servizi in termini di offerta idonea, sono suddivisi in due fasce di età:
 - a. fino ad 11 anni non compiuti
 - b. da 11 anni compiuti a 15 anni non compiuti

Art. 7

Elementi essenziali del Servizio

1. La Provincia intende attuare il SIEG, attraverso uno o più progetti, non di tipo

residenziale (centri estivi diurni), che garantiscono le seguenti caratteristiche organizzative minime del servizio:

- a. turni composti da n. 5 giorni consecutivi alla settimana con attività full time (8 ore al giorno), ma con la possibilità di fruizione anche part-time (minimo 4 ore al giorno).
 - b. garantire, per ciascuno dei punti di erogazione all'interno dell'ambito territoriale, l'accettazione delle iscrizioni, da parte del Soggetto incaricato, degli utenti di cui all'art. 6, comma 2, almeno nel rispetto della proporzione del 10% degli utenti previsti in ogni punto di erogazione. Tale quota di utenti è da considerarsi in sovrannumero rispetto a quanto indicato all'art. 8.
2. I progetti mediante i quali è realizzato il SIEG, devono avere l'obiettivo di contrastare il *summer learning loss* attraverso l'integrazione del sapere scolastico senza "*fare scuola*" in senso tradizionale, ed a tal fine, le attività proposte alle due fasce di utenza descritte all'articolo 6, devono:
- a. coniugare le esigenze di conciliazione vita-lavoro dei genitori e garantire la flessibilità degli orari rispondenti alle necessità delle famiglie, nello specifico, l'erogazione del servizio e la realizzazione delle attività progettuali garantendo la fascia oraria 7:30 – 18:30;
 - b. garantire alle famiglie la fruizione frazionata per giorni, sia in modalità full time che part time, all'interno di una settimana tipo.
 - c. essere indirizzate al soddisfacimento dei bisogni di svago, crescita e socializzazione dei minori, attraverso lo sviluppo delle competenze affettive, relazionali, corporee e cognitive dei ragazzi;
 - d. essere improntate:
 - i. alla promozione dell'esercizio fisico, con componenti prevalentemente ludiche e ricreative, da svolgere principalmente all'aperto;
 - ii. alla promozione culturale ed all'apprendimento delle lingue straniere, anche di tipo esperienziale, come laboratorio, visita guidata, etc.
 - iii. alla valorizzazione dell'educazione alla cittadinanza attiva, ai sani stili di vita, all'educazione civica e digitale, ed ad ogni altra azione finalizzata a promuovere e potenziare il benessere psico-fisico dei minori.
 - e. garantire, nei casi di frequenza a tempo pieno, la somministrazione del pasto agli utenti, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, anche attraverso convenzioni con realtà locali (ristoranti, tavole calde, etc....) o con contratti di fornitura e trasporto di pasti pronti. La somministrazione del pasto deve rispettare eventuali malattie/allergie/intolleranze alimentari degli utenti stessi, e per questi deve essere differenziata.
 - f. garantire la fruizione del servizio a ciascun utente per un massimo di 4 (quattro) settimane anche non continuative, utilizzando i buoni di servizio FSE+ o l'abbattimento percentuale della tariffa come previsto all'art. 10, per lo stesso servizio. Rimane salva per i medesimi utenti la possibilità di presentare iscrizione anche per le due settimane rimanenti, con onere totale a carico delle famiglie, salvo quanto previsto dall'art. 17 in termini di priorità in fase di conferma dell'iscrizione.
 - g. garantire le fasi di iscrizione, compresa l'acquisizione della necessaria documentazione (buoni di servizio FSE+, indicatori Icef, certificazione attestante la disabilità ai sensi della Legge 104/92 o altra documentazione utile) per la corretta applicazione e riscossione delle quote delle tariffe (di cui all'art. 10) a carico delle famiglie;

h. garantire la gestione amministrativa dei buoni di servizio FSE+, nell'ambito del Programma Fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, come disciplinata dalla deliberazione n. 2066/2024 come da ultimo modificata dalla deliberazione n. 2110 del 19 dicembre 2025.

Art. 8
Luoghi e numero utenti

1. I servizi di cui all'articolo 7, per l'anno 2026 sono svolti in via sperimentale negli ambiti territoriali, come di seguito definiti e per il seguente numero di utenti per turno:

Ambito territoriale	numero utenti
Comunità Territoriale della Val di Fiemme e Comun General de Fascia	50
Comunità della Paganella e Comunità Rotaliana - Königsberg	100
Comunità della Vallagarina, Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e Comune di Rovereto	250
Comunità della Valle di Cembra e Comunità Alta Valsugana e Bersntol	100
Comunità Valsugana e Tesino e Comunità di Primiero	100
Comunità della Valle dei Laghi e Comunità Alto Garda e Ledro	100
Territorio della Val d'Adige e Comune di Trento	300
Comunità della Val di Non e Comunità della Valle di Sole	100
Comunità delle Giudicarie	100
TOTALE	1.200

2. Per ciascun ambito territoriale sopra definito non concorrono al raggiungimento del numero massimo degli utenti ammessi, i minori di cui all'articolo 6, comma 2.
3. I Soggetti proponenti di cui all'articolo 10 potranno candidarsi a fornire il servizio, per massimo quattro ambiti territoriali, per cluster di 50 utenti /turno o suoi multipli, nel rispetto dell'articolo 6, comma 3.
4. I servizi sono svolti in strutture idonee e adeguate ai fini dei buoni di servizio FSE+ che saranno identificate tra quelle messe a disposizione dai soggetti proponenti, di cui all'art. 11, o direttamente messe a disposizione dall'Amministrazione pubblica.
5. Nel caso di messa a disposizione di spazi presso edifici scolastici non sarà possibile utilizzare il servizio di mensa scolastica nonché i relativi spazi.
6. La Provincia si riserva la facoltà di non erogare il servizio negli ambiti territoriali per i quali non sono state presentate idonee manifestazioni di interesse, ai sensi della presente disciplina, o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Art. 9
Periodo di svolgimento

1. Per l'anno 2026, i servizi di cui all'art. 7 sono svolti per n. 6 settimane consecutive

decorrenti dal 29 giugno 2026, con turni settimanali composti da 5 giorni consecutivi, con orario flessibile (7.30/18.30).

2. L'Amministrazione provinciale, valutata la sussistenza dell'interesse economico generale e valutata la qualità del servizio offerto in via sperimentale, si riserva la facoltà di rinnovare, nell'anno 2027, il servizio per un ulteriore periodo estivo alle medesime condizioni previa assunzione di specifico provvedimento e nei limiti delle disponibilità finanziarie.

CAPO II

Condizioni contrattuali del servizio

Art. 10

Costo del progetto e condizioni contrattuali

1. Il progetto definitivo relativo ai servizi di cui all'articolo 7 è costruito partendo dalla proposta progettuale presentata dai Soggetti proponenti, unitamente al piano finanziario, con le modalità di cui al successivo capo III. I requisiti professionali ed organizzativi richiesti sono quelli indicati dalla deliberazione n. 2066 del 13 dicembre 2024 (buoni di servizio Fse+) come da ultimo modificata dalla deliberazione n. 2110 del 19 dicembre 2025.
2. Le famiglie accedono alla fruizione dei presenti servizi, sia utilizzando buoni di servizio FSE+ (secondo le modalità e criteri previsti dalla deliberazione n. 2110/2025) sia accedendo con eventuale presentazione dell'indicatore ICEF, come di seguito meglio specificato. Le due tipologie richiedono modalità di gestione, contabilizzazione e rendicontazione diverse e separate.
3. Il piano finanziario deve garantire che il costo orario massimo del servizio, ivi incluse le spese riferite agli spazi eventualmente messi a disposizione dal soggetto per le attività affidate, non sia superiore a quello che è definito con deliberazione della Giunta provinciale n. 2110 del 19 dicembre 2025 per i buoni di servizio FSE+, per tutte le modalità di accesso ai servizi di cui al comma 2.
4. Il costo orario è maggiorato nel caso di utenti con disabilità certificata ex L. n. 104/1992 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza, nel caso di necessità dimostrata di assumere personale specializzato individualmente dedicato, fermi restando i limiti di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2110 del 19 dicembre 2025.
5. Il costo settimanale, articolato sia come full time (8 ore al giorno) con evidenza del costo del pasto, nella misura massima di 10,00 euro, e sia come part time (minimo 4 ore al giorno), è definito moltiplicando il valore del costo orario di cui ai commi 3 e 4 per le ore settimanali.
6. Le famiglie che utilizzano i buoni di servizio FSE+ contribuiscono secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 2110 del 19 dicembre 2025. Le altre famiglie accedono al servizio con una eventuale compartecipazione della Provincia, che sarà versata direttamente al Soggetto incaricato, come di seguito descritto:
 - a. il costo orario viene diversamente imputato tra famiglia e Provincia, secondo

le seguenti casistiche nei casi ordinari:

Situazione familiare	quota famiglia	quota Provincia
Utilizzo buoni di servizio FSE+	come definito da deliberazione n. 2110 del 19 dicembre 2025 (buoni servizio FSE+).	0% nessuna compartecipazione oltre ai buoni di servizio
Non utilizzo Buoni FSE+		
Icef <= 0,40	50% del valore orario del servizio	50% del valore orario del servizio
Icef >0,4 e <= 0,7	60% del valore orario del servizio	40% del valore orario del servizio
Icef >0,7 o non presenta Icef	100% del valore orario del servizio	0%

- b) il costo orario viene diversamente imputato tra famiglia e Provincia, secondo le seguenti casistiche in presenza di utente con disabilità certificata ex L. n. 104/1992 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza, nel caso di necessità dimostrata di assumere personale specializzato individualmente dedicato:

Situazione familiare	quota famiglia	quota Provincia
Utilizzo buoni di servizio FSE+	come definito da deliberazione n. 2110 del 19 dicembre 2025 (buoni servizio FSE+).	nessuna compartecipazione oltre ai buoni di servizio FSE+
Non utilizzo buoni di servizio FSE+		
Icef <= 0,40	20% del valore orario del servizio	80% del valore orario del servizio
Icef >0,4 e <= 0,7	35% del valore orario del servizio	65% del valore orario del servizio
Icef >0,7 o non presenta Icef	100% del valore orario del servizio	0%

- c) nel caso di più figli dello stesso nucleo familiare, che non utilizzano i buoni di servizio, frequentanti gli stessi turni, è prevista l'applicazione di una scontistica della quota a carico famiglia pari al 15% per il secondo figlio e del 20% per i figli successivi, che sarà compensata dalla Provincia nell'ambito della quota a proprio carico;
- d) il costo del pasto viene sostenuto dalla Provincia, per gli utenti che fruiscono del servizio con orario full time senza l'utilizzo dei buoni di servizio, secondo le modalità descritte all'articolo 18.

7. il costo settimanale depositato dal Soggetto proponente in sede di manifestazione d'interesse non potrà essere incrementato in sede di erogazione del servizio pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 20, comma 2 lettera a) oltre a riportare il costo del servizio nel limite di quanto proposto in sede di manifestazione d'interesse.

8. La quota imputabile alla Provincia è da ritenersi come quota massima oraria di compartecipazione al costo, escluse le spese per i pasti.

CAPO III

Manifestazione d'interesse

Art.11

Requisiti

1. Possono presentare manifestazione di interesse a svolgere il servizio di cui all'art. 7 per uno o più ambiti territoriali omogenei individuati all'articolo 8, i Soggetti che, alla data ultima di presentazione delle domande di partecipazione di cui all'art. 12 possiedono i seguenti requisiti:
 - a) essere inseriti nell'elenco dei soggetti abilitati all'erogazione di servizi educativi, di cura e custodia acquisibili mediante i buoni di servizio FSE+, nell'ambito del Programma Fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027, approvato per la Provincia autonoma di Trento, e riferibili alla tipologia fascia C, 6-14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori con disabilità certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza), come da deliberazione della Giunta provinciale n. 2066/2024 da ultimo modificata dalla deliberazione n. 2110/2025 e da determinazione del dirigente dell'Umse Europa n. 3191 del 1 aprile 2025;
 - b) in alternativa alla lettera a), aver presentato domanda di inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi educativi di cura e custodia acquisibili mediante Buoni di servizio, per i servizi di tipologia fascia C;
 - c) aver realizzato centri estivi per almeno tre anni negli ultimi cinque, anche in favore di utenti in possesso della certificazione di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio debitamente attestate;
 - d) di non avere cause di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, applicato per analogia.

Art. 12

Termini e modalità per la presentazione della domanda

1. I Soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 manifestano interesse a partecipare alla procedura di cui al successivo Capo IV, redigendo in ogni sua parte la domanda predisposta dalla Provincia e pubblicata ai seguenti link istituzionali www.trentinofamiglia.it e www.provincia.tn.it/Servizi entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione.
2. La domanda di partecipazione, redatta con imposta di bollo assolta, se dovuta, firmata dal legale rappresentante del Soggetto istante deve pervenire a mezzo PEC con oggetto "manifestazione di interesse per invito tavoli di confronto laboratorio estate 2026" al seguente indirizzo di posta elettronica certificata

agenzia.coesionesociale@pec.provincia.tn.it compilata in ogni sua parte, allegando alla stessa i seguenti documenti:

- a. una scheda della proposta progettuale, massimo 4 fogli A4;
 - b. una scheda del prospetto finanziario del progetto, dettagliato con le varie voci di spesa previste;
3. Gli allegati di cui alle lettere a. e b. del comma precedente devono contenere le caratteristiche del SIEG disciplinate dal presente Avviso ed essere redatte rispettivamente, in conformità a quanto previsto dall'art. 13, per quanto riguarda le proposte progettuali e dall'art. 14, per quanto riguarda il prospetto finanziario di massima del progetto.
 4. Il Soggetto istante deve eleggere il proprio domicilio digitale per le successive comunicazioni.
 5. Non sono ammesse le domande prive dei suddetti allegati.

Art. 13

Proposta progettuale

1. Il Soggetto che si candida per offrire dei servizi come indicato nei precedenti articoli, presenta una proposta di progetto pedagogico educativo per le sei settimane compatibili con l'età degli utenti.
2. In particolare in sede di manifestazione di interesse, di cui all'art. 12, il Soggetto proponente presenta una proposta progettuale contenente dei primi elementi utili (massimo 4 fogli A4), da approfondire, se ammessi alla fase successiva, in sede di progettazione partecipata:
 - *Utenti*: indicare il numero massimo di utenti destinatari dei servizi per ogni punto di erogazione negli ambiti territoriali omogenei di cui all'articolo 8, nel rispetto di multipli di n. 50 utenti, suddivisi per gruppi per le due fasce di età di cui all'articolo 6.
 - *Tipologia attività*: descrizione del progetto socio educativo, che tenga conto delle caratteristiche di cui all'art. 7 comma 2 con differenziazione delle diverse tipologie di attività, a seconda delle fasce di età dei bambini/ragazzi e degli utenti. Si richiede la descrizione anche a titolo esemplificativo di "una settimana tipo";
 - *Localizzazione*: proposta di eventuali specifiche località all'interno degli ambiti territoriali omogenei selezionati dal Soggetto proponenti tra quelli di cui all'articolo 8;
 - Dichiarazione dell'eventuale disponibilità di spazi/immobili idonei (di proprietà o in disponibilità del Soggetto proponente) con relativa tipologia (spazi esterni e/o interni) e in quali territori provinciali;
 - *Orario*: descrizione dell'orario di fruizione del servizio, anche ulteriore rispetto alle fasce orarie minime definite all'art 7 comma 2 lett.a), con declinazione della modalità di flessibilità degli orari per rispondere alle esigenze di conciliazione delle famiglie;
 - Modalità di somministrazione dei pasti.

Art. 14

Proposta piano finanziario

1. Il soggetto proponente, pena l'accoglimento della manifestazione di interesse,

insieme alla proposta progettuale di cui all'art. 13 presenta un piano finanziario dettagliato per voci di spesa, che ne definisce i costi di realizzazione ivi inclusi i costi per gli eventuali spazi/immobili messi a disposizione (di proprietà o nella disponibilità del soggetto proponente), con la definizione anche del costo settimanale per utente, esclusi i costi per i pasti, prendendo come massimo costo orario applicabile quello definito con deliberazione della Giunta provinciale n. 2110 del 19 dicembre 2025 per i buoni servizio FSE+.

CAPO IV

Procedura partecipata e atto di incarico

Art. 15

Comunicazione avvio procedura partecipata

1. Alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione di cui all'art. 12, la Provincia, previa verifica dei requisiti posseduti dai Soggetti, invita questi ultimi ai tavoli di progettazione partecipata, secondo un calendario dei lavori, suddiviso per uno o più ambiti territoriali omogenei, con le relative date e luoghi di svolgimento che sarà diffuso a tutti i partecipanti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.
2. L'Agenzia per la coesione sociale provvede a garantire, insieme alle strutture indicate all'art. 16, comma 1, il coordinamento e la gestione delle attività di segreteria dell'intera procedura.

Art. 16

Procedura di partecipazione e selezione dei soggetti incaricati

1. La procedura di progettazione partecipata è diretta e coordinata dall'Agenzia per la coesione sociale con UMSt Resilienza abitativa, sostenibilità e coesione territoriale e con Dipartimento urbanistica, energia, catasto, tavolare e coesione territoriale e può essere suddivisa per uno o più ambiti territoriali omogenei.
2. Partecipano alla procedura:
 - a. I Soggetti proponenti invitati ai sensi dell'articolo precedente;
 - b. Componenti in rappresentanza della Provincia.
3. I soggetti sopra individuati definiscono congiuntamente i contenuti qualitativi e quantitativi dei progetti e quant'altro necessario a definire il servizio, da erogarsi nel rispetto di quanto definito nel presente avviso.
4. Nel caso in cui le manifestazioni d'interesse siano superiori al numero di 24, o nell'ipotesi in cui pervengano:
 - più di due manifestazioni d'interesse per ciascun ambito fino a 100 utenti;
 - più di sei manifestazioni d'interesse per ambiti oltre i 100 utenti,la Provincia si riserva di procedere ad un'ulteriore selezione dei soggetti proponenti, prima dell'apertura dei lavori di cui all'art.15, applicando in ordine di priorità, i seguenti criteri di scelta, al fine di raggiungere sull'ambito territoriale interessato il

numero di Soggetti congruo per la progettazione partecipata, tale da garantire il servizio agli utenti previsti nello specifico ambito territoriale:

- a. disponibilità manifestata nella domanda di partecipazione a gestire il maggior numero di utenti nel medesimo ambito territoriale omogeneo;
 - b. apporto, per l'attuazione del progetto, di strutture/spazi idonei in disponibilità diretta del soggetto proponente, a qualsiasi titolo, valorizzati sia nella proposta progettuale che nel piano finanziario;
 - c. presentazione di un piano finanziario, come da art. 14, che garantisce un minor costo settimanale alle famiglie;
 - d. maggiori anni di esperienza del Soggetto proponente nella gestione di servizi conciliativi estivi;
 - e. estrazione a sorte.
5. I lavori devono concludersi entro e non oltre 30 [trenta] giorni dalla prima convocazione.
 6. Il contenuto dei progetti educativi, pur essendo definito tramite il coinvolgimento degli operatori interessati, è determinato dalla autorità pubblica ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale, unitamente allo schema di atto d'incarico necessario a disciplinare il rapporto giuridico-patrimoniale tra la Provincia ed i soggetti selezionati, per il raggiungimento degli scopi di interesse pubblico nel settore in oggetto.
 7. La procedura si conclude con la sottoscrizione dell'atto di incarico che è subordinato alla conclusione positiva della procedura di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi educativi di cura e custodia acquisibili mediante Buoni di servizio, per i servizi di tipologia fascia C, come da deliberazione della Giunta provinciale n. 2066/2024 da ultimo modificata dalla deliberazione n. 2110/2025 e da determinazione del dirigente dell'Umse Europa n. 3191 del 1 aprile 2025.
 8. In ogni caso la Provincia si riserva la facoltà di interrompere, sospendere o annullare la procedura in ogni sua fase, senza che i soggetti istanti possano vantare alcun diritto, pretesa o indennizzo.

Art. 17

Obblighi di servizio

1. In riferimento alla gestione ed esecuzione del servizio di cui all'art. 7, i Soggetti incaricati selezionati sulla base degli articoli precedenti, dovranno assolvere i seguenti obblighi minimi:
 - a. garantire l'iscrizione degli utenti avendo cura di gestire tutti gli adempimenti amministrativi e contabili, e relativi obblighi di acquisizione documentale necessaria, tra cui quelle relative ai Buoni di servizio FSE+, Indicatori Icef, certificazioni attestanti la disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscrizione alle scuole del primo ciclo d'istruzione appartenenti al sistema educativo provinciale e ogni altra documentazione utile al fine di applicare ai nuclei familiari la tariffa corrispondente come declinata all'art. 10;
 - b. gestire le iscrizioni in ordine di arrivo, attraverso una "pre iscrizione" entro un arco temporale definito dal Soggetto incaricato. Al termine della "fase di preiscrizione", il soggetto incaricato conferma le iscrizioni, fino al raggiungimento del numero di utenti previsto, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda di "pre iscrizione" dando però priorità alle

famiglie che non rientrano nei casi di cui all'ultimo periodo dell'art. 7, comma 2, lettera f.;

- c. garantire, per ciascuno dei punti di erogazione all'interno dell'ambito territoriale in cui sono incaricati di eseguire il servizio, l'accettazione delle iscrizioni degli utenti di cui all'art. 6, comma 2, almeno nel rispetto della proporzione del 10% degli utenti previsti in ogni punto di erogazione. Nel caso di richieste eccedenti il 10% il Soggetto incaricato ha la facoltà di accettare l'iscrizione, qualora invece non accoglibile, è necessario, nella conferma delle iscrizioni, seguire l'ordine cronologico di presentazione delle domande di "pre iscrizione" e seguire le priorità come da precedente lettera b.
- d. gestione amministrativa e contabile, compreso l'introito delle somme dovute dalle famiglie, secondo le quote indicate all'art. 10, osservando per tutti i casi in cui il servizio:
 - i. non sia erogato con buoni di servizio FSE+, le prescrizioni previste dal Capo V
 - ii. sia erogato con buoni FSE+, le regole di cui deliberazione della Giunta provinciale n. 2066/2024 come da ultimo modificata con deliberazione n. 2110 del 19 dicembre 2025.
- e. il soggetto incaricato deve garantire la gestione separata della contabilità (o adottare una codificazione contabile adeguata tale da poter identificare puntualmente ogni posta di bilancio) riferita alle attività di cui all'art. 7, mantenendo completamente distinte le contabilità riferite alle attività erogate per utenti con e senza buoni di servizio FSE+;
- f. previsti dall'atto di incarico e nel rispetto dei contenuti progettuali che costituiscono allegato parte integrante del medesimo atto di incarico;
- g. osservare quanto previsto dall'art. 18 del presente avviso;
- h. servirsi di personale qualificato secondo quanto richiesto al paragrafo 2 e paragrafo 12 n. 2 dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2110 del 19 dicembre 2025;
- i. garantire, prima dell'inizio dell'attività di erogazione dei servizi, che le risorse professionali, comprese quelle non a diretto contatto con l'utenza minorenni e le risorse umane impiegate nelle eventuali attività delegate, non dovranno aver riportato condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter e 600-quarter, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, né avere procedimenti penali pendenti per tali reati, né aver riportato condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori di cui al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile";
- l. favorire tutte le attività di promozione e informazione a favore degli utenti potenzialmente interessati, compresa la pubblicazione del progetto affidato sul portale Estate Family;
- m. rispetto degli obblighi nei confronti del personale impiegato nel servizio di osservanza di ogni norma di legge o regolamento vigente, o che sia emanata nel corso della prestazione, in tema di tutela dei lavoratori e di assicurazioni sociali, applicabile alla prestazione;
- n. riconoscimento a carico del soggetti incaricato di ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal personale da esso dipendente a persone e a cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite,

sollevando con ciò la Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.

- o. procedere quotidianamente alla corretta e completa compilazione dei registri presenze, in formato elettronico o cartaceo [utenti/personale impiegato];

CAPO V

Rendicontazione e criterio di compensazione

Art. 18

Rendicontazione

1. Per la gestione e rendicontazione dei buoni di servizio FSE+, il Soggetto incaricato rispetta tutti gli adempimenti previsti dalla deliberazione n. 2110 del 19 dicembre 2025.
2. Per gli utenti che non utilizzano buoni di servizio FSE+, il Soggetto incaricato, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio presenta alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari la rendicontazione dell'attività ai sensi del Regolamento di cui al DPGP 5 giugno 2000, n. 9-26/Leg.. Tale rendicontazione include tutte le entrate e le spese risultanti dalla contabilità separata. Dalle spese dovranno essere tolte quelle sostenute per la somministrazione dei pasti erogati agli utenti che hanno frequentato i centri estivi con orario full time, che dovranno trovare una specifica indicazione al fine di riconoscere l'importo fino a un massimo di 10,00 euro per pasto.
3. A seguito della verifica della documentazione prodotta in sede di rendicontazione la struttura provinciale competente provvede ad erogare, al netto dell'eventuale acconto già erogato, la compartecipazione provinciale al costo del servizio per gli utenti non beneficiari dei buoni di servizio e della spesa per i pasti nel limite massimo del disavanzo evidenziato.
4. I soggetti erogatori possono richiedere, entro 60 giorni dal termine delle attività, l'erogazione di un acconto, nella misura massima dell'80% della quota di compartecipazione provinciale al costo del servizio per gli utenti non beneficiari dei buoni di servizio nonché del rimborso delle spese per i pasti. La richiesta di acconto deve essere corredata da una sintetica relazione dell'attività svolta sottoscritta dal legale rappresentante, che dia tra l'altro evidenza del numero di utenti senza buoni di servizio che hanno avuto accesso al servizio, delle relative ore usufruite nonché della quantificazione della compartecipazione provinciale al costo del servizio per gli utenti non beneficiari dei buoni di servizio, nonché della quantificazione della spesa sostenuta per i pasti.
5. La Provincia, valuta la documentazione a corredo della richiesta di erogazione della quota di acconto e di saldo, verifica preventivamente che l'importo oggetto di erogazione non superi i massimali consentiti dal Regolamento UE 2023/2832 e rispetti il divieto di cumulo previsti dalle norme europee dedicate, e provvede a liquidare il relativo ammontare riservandosi comunque la facoltà di ridurre la cifra originariamente richiesta.
6. Nel caso di erogazione di un acconto della quota di compartecipazione, qualora in seguito alla verifica della rendicontazione risulti che la quota erogata in acconto supera il valore complessivo della compartecipazione a carico della Provincia, le

somme erogate in eccesso saranno oggetto di recupero, maggiorate degli interessi legali.

7. Durante l'esecuzione del servizio il Soggetto incaricato avrà cura di garantire per gli utenti che accedono senza buoni di servizio FSE+:

- la tenuta di un registro delle presenze giornaliere (cartaceo o informatico) che riporti il nome e cognome di ogni utente, la data di nascita e la residenza, redatto e sottoscritto giornalmente dal referente del Soggetto incaricato, dando evidenza degli utenti con possesso della certificazione attestante la disabilità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- al termine di ogni turno, la sottoscrizione al genitore, o a chi ne fa le veci, di un'attestazione di frequenza dello specifico utente indicante i giorni di presenza effettiva dell'utente stesso.;
- la tenuta di un registro delle presenze giornaliere (cartaceo o informatico) del personale impiegato;
- l'indicazione del numero, per ogni turno, dei minori facenti parte dello stesso gruppo che condividono gli stessi operatori, specificando il numero dei minori che ha avuto accesso con Buoni di servizio FSE+ dagli altri minori e dai minori disabili o con bisogni speciali, necessitanti di operatori dedicati.

La documentazione di cui agli allinea precedenti dovrà essere conservata e messa a disposizione della Struttura provinciale competente in materia di politiche familiari per le verifiche ed i controlli sulle dichiarazioni rese in sede di rendicontazione

8. Durante l'esecuzione del servizio possono essere effettuati controlli e monitoraggi anche in loco da parte della Provincia.

Art. 19

Criterio di compensazione e utile ragionevole

1. La Provincia riconosce la copertura dei costi relativi alla realizzazione del servizio, esposti sulla base della rendicontazione presentata ai sensi dell'art. 18.
2. La contribuzione della Provincia ai costi sostenuti dal soggetto erogatore avviene, nel limite dei costi complessivi sostenuti, mediante compensazione delle quote a carico dell'utenza secondo lo schema di cui all'art. 10 e nel limite massimo del costo orario definito con deliberazione n. 2110 del 19 dicembre 2025 (buoni servizio FSE+).
3. L'utile ragionevole si intende compreso nella definizione del piano finanziario di cui all'art. 14, che è costruito prendendo come massimo costo orario applicabile quello definito con deliberazione della Giunta provinciale n. 2066/2024 da ultimo modificata dalla deliberazione n. 2110/2025 (buoni di servizio FSE+), che nella sua definizione include già il calcolo di un utile ragionevole.

Art. 20

Penali

1. In caso di irregolare e/o difforme attuazione delle condizioni di gestione e realizzazione contenute nell'atto di incarico di cui all'art. 2, l'Amministrazione potrà procedere con l'applicazione di penali differenziate per scaglioni ed applicate in

- proporzione alla tipologia e gravità delle irregolarità e difformità accertata.
2. Posto che le irregolarità e difformità, nel loro specifico contenuto, saranno dettagliate e meglio definite nell'atto di incarico, si procederà ad applicare al soggetto incaricato una penale, del valore complessivo della compensazione provinciale in esito alla rendicontazione finale, secondo le seguenti percentuali:
 - a. nella misura del 10 %, qualora l'irregolarità o difformità riguardi l'inosservanza degli obblighi di servizio. Nelle ipotesi di mancata copertura assicurativa degli utenti e/o dei luoghi in cui è svolto il servizio e/o del personale di servizio, l'applicazione della penale non sgrava il soggetto incaricato da eventuali danni o richieste risarcitorie né dal provvedere tempestivamente alla copertura assicurativa come previsto.
 - b. nella misura del 5 %, qualora l'irregolarità o difformità riguardi:
 - i. mancata corrispondenza tra quanto convenuto nel progetto allegato all'atto di incarico e quanto effettivamente eseguito dall'incaricato;
 - ii. mancata emissione di fattura o nota fiscalmente valida della quota di compartecipazione nei confronti dell'utenza;
 3. La struttura competente in materia di politiche familiari assicura al soggetto incaricato il diritto al contraddittorio, rispetto alle irregolarità e difformità rilevate ai sensi di cui al comma precedente, assegnando allo stesso un termine di 15 (quindici) giorni, dalla comunicazione, per la presentazione di osservazioni, controdeduzioni e documenti.
 4. La struttura competente in materia di politiche familiari, in esito al contraddittorio di cui al precedente comma, esaminate le controdeduzioni o decorso inutilmente il termine di cui sopra, comunicherà la decisione finale entro ulteriori 15 (quindici) giorni.
 5. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Provincia e il Soggetto Erogatore, che non siano definite in via amministrativa, sia durante l'esecuzione dell'incarico che al termine dello stesso, è competente il Foro di Trento.

Art. 21

Comunicazioni

1. Per informazioni relative al presente Avviso è possibile rivolgersi all'Agenzia per la Coesione Sociale: pec agenzia.coesionesociale@pec.provincia.tn.it.
2. L'Avviso e lo schema di manifestazione di interesse sono disponibili ai seguenti link istituzionali www.trentinofamiglia.it e www.provincia.tn.it/Servizi.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO

Marca da bollo
€ 16,00

Riferimento normativo ai fini dell'esenzione

ALLEGATO B) MODULO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Indagine di mercato per la ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di Soggetti, in possesso dei requisiti necessari, potenzialmente interessati a partecipare ad una progettazione partecipata per l'erogazione dei servizi conciliativi estivi di interesse economico generale (SIEG) previsti dall'articolo 10 quater della Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1.

Il sottoscritto

Nato il a

Residente in.....

Via/Piazza.....

In qualità di legale rappresentante del Soggetto.....

Sede legale in Via.....

Cod. Fisc.....

P. IVA.....

Telefono.....

esprime il proprio interesse a partecipare alla progettazione partecipata disciplinata dall'Avviso, allegato A delle deliberazione della Giunta provinciale n.del....., per i seguenti ambiti territoriali (indicare massimo quattro ambiti territoriali):

Ambito territoriale	n. max di utenti *	Ambito di preferenza (barrare)	numero di utenti per i quali si svolge il servizio (cluster da 50) rispettando il numero massimo per ambito territoriale (da barrare casella corrispondente con sfondo bianco)					
			50	100	150	200	250	300
Comunità Territoriale della Val di Fiemme e Comun General de Fascia	50							
Comunità della Paganella e Comunità Rotaliana - Königsberg	100							
Comunità della Vallagarina, Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e Comune di Rovereto	250							
Comunità della Valle di Cembra e Comunità Alta Valsugana e Bersntol	100							
Comunità Valsugana e Tesino e Comunità di Primiero	100							
Comunità della Valle dei Laghi e Comunità Alto Garda e Ledro	100							
Territorio della Val d'Adige e Comune di Trento	300							
Comunità della Val di Non e Comunità della Valle di Sole	100							
Comunità delle Giudicarie	100							

*il numero programmato di utenti per progetto viene maggiorato nella misura minima del 10% in caso di accoglienza e coinvolgimento di minori in possesso della certificazione di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 purché non abbiano compiuto i 18 anni di età. Tale quota di utenti è da considerarsi in sovrannumero.

PRESO ATTO CHE LA PRESENTE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

- 1) dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto interessato;
- 2) dovrà pervenire alla Provincia autonoma di Trento entro e non oltre il giornomarzo 2026, mediante pec al seguente indirizzo: agenzia.coesionesociale@pec.provincia.tn.it con oggetto "manifestazione di interesse per invito tavoli di confronto laboratorio estate 2026".

Ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, e consapevole altresì che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

- di essere il legale rappresentante del Soggetto istante;
- che il Soggetto che rappresenta è in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) è inserito nell'elenco dei soggetti abilitati all'erogazione di servizi educativi, di cura e custodia acquisibili mediante i buoni di servizio FSE, nell'ambito del Programma Fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027, approvato per la Provincia autonoma di Trento, e riferibili alla tipologia fascia C 6-14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori con disabilità certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza), come da deliberazione della Giunta provinciale n. 2066/2024 da ultimo modificata dalla deliberazione n. 2110/2025 e da determinazione del dirigente dell'Umse Europa n. 3191 del 1 aprile 2025;
 - b) in alternativa alla lettera a), ha presentato domanda di inserimento

nell'elenco dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi educativi di cura e custodia acquisibili mediante Buoni di servizio, per i servizi di tipologia fascia C;

- c) ha realizzato centri estivi per almeno tre anni negli ultimi cinque, anche in favore di utenti in possesso della certificazione di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio debitamente attestate, indicando il numero di anni ed eventuali frazioni di mesi, ai fini di cui all'art.16 lett. d) dell'Avviso_____;
- d) non ha cause di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, applicato per analogia.

Nel caso di presenza di requisiti di cui alla lettera b) indicare gli estremi temporali o protocollo della domanda presentata_____

Al fine di poter essere ammesso alla procedura partecipata, dichiara di essere consapevole che:

- ai sensi del Regolamento UE 2023/2832, il limite del de Minimis per il SIEG è definito in 750.000,00 euro nel triennio (Regolamento UE 2023/2832). Per il raggiungimento di tale massimale, tali aiuti possono essere cumulati con altri aiuti de minimis (non SIEG) ricevuti dallo stesso Soggetto ed eventualmente anche con altri aiuti concessi ad esempio in base ad un regolamento di esenzione ma, in tal caso, a condizione che non si superino comunque i massimali di intensità prescritti dal regolamento di esenzione applicabile per le medesime spese ammissibili;
- in ogni caso gli aiuti de minimis SIEG non sono cumulabili con alcuna altra forma di compensazione riguardante lo stesso servizio di interesse economico generale (ad esempio, l'impresa non può ottenere una compensazione SIEG e poi anche un corrispettivo per il servizio fornito);
- la presente manifestazione d'interesse ha l'unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitato alla successiva procedura di progettazione

partecipata, posto che la manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale né offerta economica e non vincola in alcun modo l'Amministrazione;

- la Provincia autonoma di Trento si riserva la facoltà di interrompere il procedimento o di non darvi seguito senza che i soggetti istanti possano vantare alcun diritto o pretesa;
- la Provincia è titolare del trattamento dei dati. I soggetti incaricati dello svolgimento dei servizi d'interesse economico generale ai sensi di quest'articolo, nonché i soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività, sono responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento generale sulla protezione dei dati;
- il titolare ed il responsabile del trattamento mettono in pratica tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative ritenute necessarie a garantire l'integrità, la conservazione e la sicurezza dei dati raccolti in ragione degli esiti della preventiva valutazione d'impatto della protezione dei dati, nonché la minimizzazione dei dati personali, in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.

Dichiara inoltre che, per tutte le comunicazioni inerenti al presente rapporto, è eletto quale domicilio digitale il seguente indirizzo PEC:_____.

Allega, quali documenti necessari

- Scheda di sintesi della proposta progettuale (come da articolo 12 dell'avviso)
- Scheda di sintesi del prospetto finanziario del progetto (come da articolo 13 dell'avviso)
- documento di identità;
- informativa trattamento dati.

Documento firmato digitalmente dal legale rappresentante